



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56”
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel./Fax 06/20764796
RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL'ART.
2229 E SEGG. SUPPORTO PSICOLOGICO - PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO”
FINANZIAMENTO EX ART. 58 COMMA 4 D. L. 25/05/2021 N. 73
TRA**

l'Istituto Comprensivo “Via Casale del Finocchio” con sede in Roma Via Casale del Finocchio 56 – 00132 – Codice Fiscale **97713530588** nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Uncinotti nato a Roma (RM) il 10/03/1959 Codice Fiscale NCNPLA59C50H501K, domiciliato per la sua carica presso questo Istituto (*committente*)

E

Il Dott. Gianmaria TEMPORIN, psicologo iscritto all'ordine degli Psicologi della Regione Lazio al n. 24870 dal 2019, nato a Roma (RM) il 02/01/1984 Codice Fiscale TMPGMR84A02H501P, (*contraente*)

VISTO l'art. 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che consente il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107);
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi del personale interno ed esperti esterni deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2020 delibera n. 58;
VISTA la nota 1746 del 26/10/2020 di trasmissione del Protocollo d'Intesa n. 3 del 16/10/2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ordine Nazionale degli Psicologi;
CONSIDERATO CHE il predetto protocollo prevede tra le sue finalità quelle di fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19 e di avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che il progetto prevede prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non è stato possibile utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;

VISTO l'avviso pubblico emanato in data 15/12/2021 con prot. 17222/C14b per il reperimento di esperti altamente qualificati per la realizzazione del progetto citato;
VISTA la candidatura pervenuta del dott. Gianmaria TEMPORIN;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 1183/VII.8 del 20/01/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione professionale

Il Dott. Temporin Gianmaria, idoneo alle prestazioni professionali richieste in relazione ai titoli e alle competenze possedute, specificate in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, è incaricato di svolgere le attività descritte nel progetto concordato con l'Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio, destinato agli studenti, ai genitori e al personale della scuola.

Il contraente dichiara di essere consapevole dell'impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente contratto con il personale scolastico, con gli studenti e loro familiari.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, le cui premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022.

Le attività avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022 e si svolgeranno presso l'Istituto o da remoto per un totale di ore 75 (settantacinque).

L'incarico non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3 - Compenso e obbligo di fatturazione elettronica

Le parti convengono che il compenso forfetario massimo dovuto per la prestazione è di euro 3.000,00 comprensivo di tutti gli oneri. L'importo sarà liquidato a seguito di effettivo documentato svolgimento delle attività previste.

Verrà corrisposto a seguito di ricezione di fattura elettronica tramite il sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI) da emettere al termine del progetto. Nella fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG ZDC34F294B e l'IBAN. Il Codice Univoco Ufficio è UFIMY7; il compenso sarà liquidato con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura da parte dell'Istituto.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro

Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l'attuazione delle misure protettive indicate in decreto D. L.gs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Si dovrà anche tenere conto della particolare situazione emergenziale Covid-19 e dei relativi protocolli messi in atto dall'Istituto.

Art. 5 - Proprietà e riservatezza

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto.

Pertanto il *contraente* non può avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando che è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali di cui il *contraente* entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

La raccolta all'interno della scuola dei dati necessari alla realizzazione del progetto avverrà in modo tale da renderli anonimi e non riconducibili a precise realtà dell'Istituto.

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, che i dati personali forniti dal *contraente* saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico di questa Scuola.

Ai sensi della normativa su-richiamata il *contraente* dà il consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 6 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto è risolto in caso di impedimento o di irregolare adempimento di quanto convenuto, o per eventuale situazione di incompatibilità alla prestazione stessa, intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 7 – Norme applicabili

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Roma e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del *contraente*.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA
Dott. Gianmaria TEMPORIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola UNCINOTTI

**Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e norme ad esso connesse**